

**Tabella n. 2.4. - PARTITE ECONOMICHE NON FINANZIARIE  
ISCRITTE NEL CONTO ECONOMICO GENERALE  
in milioni di euro**

| <b>AGGREGATI</b>                                                            | <b>Consuntivo<br/>anno<br/>2004</b> | <b>Consuntivo<br/>anno<br/>2005</b> | <b>Variazioni<br/>assolute<br/>2005/2004</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1 PROVENTI</b>                                                           |                                     |                                     |                                              |
| 1 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio     | 20                                  | 22                                  | 2                                            |
| 2 Spese impegnate nell'esercizio di pertinenza di precedenti esercizi       | 4.590                               | 4.561                               | -29                                          |
| 3 Produzioni e movimenti interni                                            | 19                                  | 10                                  | -9                                           |
| 4 Variazioni patrimoniali straordinarie                                     | 627                                 | 293                                 | -334                                         |
| 5 Prelievi da riserve tecniche                                              | 241                                 | 699                                 | 458                                          |
| 6 Prelievi da fondi e accantonamenti vari                                   | 3.208                               | 2.780                               | -428                                         |
| 7 Entrate di pertinenza dell'esercizio da accertare nei successivi esercizi | 16.670                              | 17.443                              | 773                                          |
| 8 Spese impegnate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi       | 140                                 | 153                                 | 13                                           |
| <b>TOTALE PROVENTI</b>                                                      | <b>25.515</b>                       | <b>25.961</b>                       | <b>446</b>                                   |
| <b>2 ONERI</b>                                                              |                                     |                                     |                                              |
| 1 Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio       | 127                                 | 142                                 | 15                                           |
| 2 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di esercizi precedenti     | 15.634                              | 16.670                              | 1.036                                        |
| 3 Produzioni e movimenti interni                                            | 19                                  | 10                                  | -9                                           |
| 4 Variazioni patrimoniali straordinarie                                     | 689                                 | 802                                 | 113                                          |
| 5 Ammortamenti e deperimenti                                                | 80                                  | 27                                  | -53                                          |
| 6 Svalutazioni e deprezzamenti                                              | 1.564                               | 847                                 | -717                                         |
| 7 Assegnazioni a fondi e accantonamento per oneri presunti di competenza    | 1.190                               | 661                                 | -529                                         |
| 7 Quote d'esercizio adeguamento fondi Indennita' d'anzianità del personale  | 208                                 | 157                                 | -51                                          |
| 8 Assegnazioni alle riserve tecniche                                        | 140                                 | 164                                 | 24                                           |
| 9 Spese di pertinenza dell'esercizio da impegnare nei successivi esercizi   | 4.561                               | 4.656                               | 95                                           |
| 10 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi    | 22                                  | 17                                  | -5                                           |
| <b>TOTALE ONERI</b>                                                         | <b>24.234</b>                       | <b>24.153</b>                       | <b>-81</b>                                   |

## 2.5. La perequazione automatica delle pensioni

La perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2005 è stata regolata:

- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che, a partire dal 1995, ha stabilito al 1° gennaio di ogni anno l'attribuzione degli aumenti per perequazione;
- dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha stabilito che la percentuale di aumento per perequazione si applica: a) nella misura del 100%, per le fasce d'importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte del trattamento minimo del F.P.L.D.; b) nella misura del 90%, per le fasce d'importo comprese fra tre e cinque volte il predetto minimo; c) nella misura del 75%, per le fasce d'importo superiori a cinque volte il predetto trattamento;
- dall'articolo 69, comma 2, della citata legge n. 388/2000 che ha fatto venir meno, dal 1° gennaio 2001, la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni d'importo rispettivamente superiore a cinque o otto volte il trattamento minimo;
- dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di modifica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha stabilito che il periodo da prendere in esame ai fini della variazione annuale è quello compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La Gazzetta ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2004 con il quale:

- la variazione effettiva per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2003 è stata determinata in misura pari a +2,5%;
- la variazione presunta per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004, è stata determinata in misura pari a +1,9% dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

La Gazzetta ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005 ha pubblicato gli indici mensili dell'anno 2004 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'Istat. L'indice medio dell'anno 2004 è risultato pari a 123,2 con una crescita del 2,0% rispetto all'indice medio del 2003 pari a 120,8.

In sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 2006, alle pensioni vigenti al 1° gennaio 2005, è stato attribuito l'aumento (da considerarsi definitivo) del 2,0% sull'importo risultante in godimento al 31 dicembre 2004.

## **2.6. La ripartizione tra le gestioni del contributo dello Stato per l'anno 2005 a copertura di ciascuna mensilità di pensione**

L'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce che lo Stato assume a carico del proprio bilancio il finanziamento di quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione speciale per i minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*nel testo integrato dall'art. 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*), ha stabilito che:

- a decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Conferenza dei servizi*), e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate dell'apporto statale. Sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla Gestione speciale per i minatori e all'Enpals;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- sono escluse dal procedimento di ripartizione le quote di contributo dello Stato assegnate alla Gestione degli artigiani e alla Gestione degli esercenti attività commerciali per un importo pari al 50 per cento di quello definito per l'anno 1997 con la legge 23 dicembre 1996, n. 663.

Il contributo dello Stato all'INPS previsto dall'art. 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stato stabilito per l'anno 2005, in 15.685,61 milioni di euro dall'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), di cui soltanto 13.798,17 milioni di euro sono soggetti al procedimento di ripartizione.

L'importo di 1.887,44 milioni di euro non soggetto a ripartizione riguarda : 2,36 milioni destinati alla Gestione minatori; 419,85 milioni destinati alla Gestione artigiani; 406,15 milioni destinati alla Gestione esercenti attività commerciali; 1.059,08 destinati alla Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

In data 6 ottobre 2005 si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha determinato l'attribuzione definitiva dell'apporto dello Stato di 13.798,17 milioni di euro per l'anno 2005: 12.103,75 milioni in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e 1.694,42 milioni in favore della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (*cfr. Tabella n. 2.5.*).

Si ritiene comunque utile ricordare che la diversa distribuzione tra le gestioni dell'apporto statale di 13.798,17 milioni effettuata dalla Conferenza dei servizi incide soltanto sui risultati delle gestioni interessate e non sui risultati del bilancio generale dell'INPS.

## **2.7. Il contributo dello Stato per l'anno 2005 a parziale copertura dell'onere per le pensioni d'invalidità**

L'art. 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha istituito a decorrere dall'anno 1998 un trasferimento a carico del bilancio dello Stato di 6.000 miliardi di lire (pari a 3.098,74 milioni di euro) rivalutabile ogni anno, in favore delle gestioni dell'INPS, a titolo di concorso alla copertura della spesa pensionistica derivante dalle pensioni d'invalidità liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha fissato il predetto contributo per l'anno 2005 in 3.889,53 milioni di euro destinato per 3.099,31 milioni al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 427,58 milioni alla Gestione degli artigiani e per 362,64 milioni alla Gestione commercianti (*cfr. Tabella n. 2.6.*).

## **2.8. La definizione dei rapporti finanziari con le gestioni amministrate**

L'art. 34 del vecchio Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 628 del 13 giugno 1995, stabilisce che i rapporti finanziari derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo per conto delle gestioni e fondi da esso amministrati sono regolati da conti correnti fruttiferi i cui interessi sono liquidati con le modalità stabilite dal citato articolo.

Per la liquidazione degli interessi sui conti correnti verso fondi e gestioni con saldo a debito l'art. 52, lettera a) del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, prevede l'applicazione del tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato stabilito dal Consiglio d'amministrazione in sede di formazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi.

Con la determinazione n. 173 del 7 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione, ai fini del rendiconto dell'anno 2005, ha stabilito nel 2,69%, salvo diversa disposizione legislativa, la misura del predetto tasso.

Alla data di redazione della presente relazione non è ancora pervenuto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che fissa il tasso di remunerazione degli avanzi della "Gestione dei contributi previdenziali e delle prestazioni degli Esercenti attività commerciali".

**Tabella n. 2.5. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DI CIASCUNA MENSILITA' DI PENSIONE**  
**Articolo 37, terzo comma, lettera c, della legge 9 marzo 1989, n. 88**  
**importi in milioni di euro**

| DESCRIZIONE                                                                                                     | TRASFERIMENTI ASSEGNATI |                          |                          |               |               |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                 | F.P.L.D.                | C.D.C.M.<br>ante<br>1989 | C.D.C.M.<br>post<br>1988 | Artigiani     | Commercianti  | Minatori    | Totale INPS      |
| <b>2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2001</b>                                                                          | <b>10.671,55</b>        | <b>1.164,61</b>          | <b>1.048,41</b>          | <b>364,10</b> | <b>352,22</b> | <b>2,07</b> | <b>13.602,96</b> |
| 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - Articolo 68           |                         | 1.164,61                 |                          |               |               | 2,07        | 1.166,68         |
| 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati                                                                     |                         |                          |                          | 364,10        | 352,22        |             | 716,32           |
| 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 9 ottobre 2001                                 | 10.671,55               |                          | 1.048,41                 |               |               |             | 11.719,96        |
| <b>3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2002</b>                                                                          | <b>11.097,28</b>        | <b>1.144,98</b>          | <b>1.183,91</b>          | <b>379,41</b> | <b>367,03</b> | <b>2,07</b> | <b>14.174,68</b> |
| 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) - Articolo 37           |                         | 1.144,98                 |                          |               |               | 2,07        | 1.147,05         |
| 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati                                                                     |                         |                          |                          | 379,41        | 367,03        |             | 746,44           |
| 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 18 ottobre 2002                                | 11.097,28               |                          | 1.183,91                 |               |               |             | 12.281,19        |
| <b>4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2003</b>                                                                          | <b>11.297,39</b>        | <b>1.122,44</b>          | <b>1.409,16</b>          | <b>390,79</b> | <b>378,04</b> | <b>2,20</b> | <b>14.600,02</b> |
| 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Articolo 38           |                         | 1.122,44                 |                          |               |               | 2,20        | 1.124,64         |
| 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati                                                                     |                         |                          |                          | 390,79        | 378,04        |             | 768,83           |
| 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 7 novembre 2003                                | 11.297,39               |                          | 1.409,16                 |               |               |             | 12.706,55        |
| <b>5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2004</b>                                                                          | <b>11.820,92</b>        | <b>1.101,12</b>          | <b>1.432,72</b>          | <b>405,65</b> | <b>392,41</b> | <b>2,28</b> | <b>15.155,10</b> |
| 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) - Articolo 3, comma 97  |                         | 1.101,12                 |                          |               |               | 2,28        | 1.103,40         |
| 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati                                                                     |                         |                          |                          | 405,65        | 392,41        |             | 798,06           |
| 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 18 ottobre 2004                                | 11.820,92               |                          | 1.432,72                 |               |               |             | 13.253,64        |
| <b>5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2005</b>                                                                          | <b>12.103,75</b>        | <b>1.059,08</b>          | <b>1.694,42</b>          | <b>419,85</b> | <b>406,15</b> | <b>2,36</b> | <b>15.685,61</b> |
| 1 Trasferimenti assegnati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Articolo 1, comma 140 |                         | 1.059,08                 |                          |               |               | 2,36        | 1.061,44         |
| 2 50% dei trasferimenti del 1997 rivalutati                                                                     |                         |                          |                          | 419,85        | 406,15        |             | 826,00           |
| 3 Trasferimenti assegnati dalla Conferenza dei servizi tenuta il 6 ottobre 2005                                 | 12.103,75               |                          | 1.694,42                 |               |               |             | 13.798,17        |

**Tabella n. 2.6. - TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO ALL'INPS A COPERTURA DELL'ONERE DELLE PENSIONI D'INVALIDITA'  
LIQUIDATE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 222/1984  
Articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  
in milioni di euro**

| DESCRIZIONE                            | F.P.L.D.        | Artigiani     | Commercianti  | TOTALE          | Riferimenti normativi                             |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2001</b> | <b>2.687,64</b> | <b>370,82</b> | <b>314,52</b> | <b>3.372,98</b> | Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 68          |
| <b>2 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2002</b> | <b>2.800,46</b> | <b>386,36</b> | <b>327,67</b> | <b>3.514,49</b> | Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Art. 37          |
| <b>3 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2003</b> | <b>2.884,80</b> | <b>397,99</b> | <b>337,54</b> | <b>3.620,33</b> | Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 38          |
| <b>4 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2004</b> | <b>2.994,49</b> | <b>413,12</b> | <b>350,37</b> | <b>3.757,98</b> | Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Art. 3 comma 96  |
| <b>5 TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2005</b> | <b>3.099,31</b> | <b>427,58</b> | <b>362,64</b> | <b>3.889,53</b> | Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 1 comma 139 |

## **2.9. L'onere per la copertura figurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi indennizzati di disoccupazione e tubercolosi.**

I periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e i periodi di degenza in regime sanatoriale, di cura ambulatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge sono considerati come periodi di contribuzione, ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per la copertura dell'onere relativo deve essere annualmente trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, da parte delle gestioni interessate, una somma da determinare sulla base delle giornate di prestazioni accertate nell'anno per disoccupazione e per tubercolosi e del contributo medio giornaliero versato, per la generalità degli assicurati.

Per l'anno 2005 la somma per la copertura figurativa di cui trattasi, da trasferire in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stata calcolata in 2.744 milioni di euro di cui 2.541 milioni a carico della Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti e 203 milioni a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*cfr. Tabella n. 2.7.*).

Al riguardo il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella seduta del 18 maggio 2006 ha adottato la deliberazione n. 917 con la quale:

- ha ribadito l'esigenza di assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi indennizzati di disoccupazione agricola, ponendo a carico della GIAS anche il differenziale tra l'aliquota generale di finanziamento dell'IVS e l'aliquota media del settore agricolo, essendo i relativi oneri da considerare tra quelli di natura assistenziale;
- ha rinnovato la richiesta agli Organi di vertice dell'Istituto di assumere tutte le iniziative affinché i Ministeri competenti provvedano a risolvere la questione, poiché la mancata copertura del predetto differenziale contributivo si riflette negativamente sul bilancio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e su quello complessivo dell'Istituto, come del resto avviene anche per altri oneri derivanti dall'erogazione di tutta



una serie di prestazioni che non hanno nessuna copertura contributiva.

Si ritiene comunque utile ricordare che il trasferimento delle somme in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non incide sui risultati del bilancio generale dell'INPS ma solo sui risultati delle gestioni interessate: Fondo pensioni lavoratori dipendenti; Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

**Tabella n. 2.7. - TRASFERIMENTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA IVS  
DEI PERIODI INDENNIZZATI PER DISOCCUPAZIONE E TUBERCOLOSI  
in milioni di euro**

| ANNO | TRASFERIMENTI A CARICO DELLA GESTIONE<br>PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI<br>PER LA COPERTURA IVS DI PERIODI INDENNIZZATI |                                            |                                |             | TRASFERIMENTI A CARICO DELLA GESTIONE<br>DEGLI INTERVENTI DELLO STATO<br>PER LA COPERTURA IVS DI PERIODI INDENNIZZATI |                                |                                                 |             | TOTALE<br>TRASFERIMENTI<br>A FAVORE<br>DEL<br>F.P.L.D. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|      | Disoccupazione<br>con requisiti<br>ordinari                                                                                              | Disoccupazione<br>con requisiti<br>ridotti | Trattamenti<br>antitubercolari | T O T A L E | Disoccupazione<br>trattamento<br>speciale edili                                                                       | Trattamenti<br>antitubercolari | Disoccupazione<br>ordinaria non<br>agricola (1) | T O T A L E |                                                        |
| 1991 | 710,638                                                                                                                                  | 138,714                                    | 187,379                        | 1.036,731   | 66,444                                                                                                                |                                |                                                 | 66,444      | 1.103,175                                              |
| 1992 | 877,247                                                                                                                                  | 185,753                                    | 195,467                        | 1.258,466   | 41,577                                                                                                                |                                |                                                 | 41,577      | 1.300,043                                              |
| 1993 | 1.113,787                                                                                                                                | 214,529                                    | 186,635                        | 1.514,951   | 91,794                                                                                                                |                                |                                                 | 91,794      | 1.606,745                                              |
| 1994 | 1.013,183                                                                                                                                | 400,009                                    | 195,861                        | 1.609,053   | 123,170                                                                                                               |                                |                                                 | 123,170     | 1.732,223                                              |
| 1995 | 904,088                                                                                                                                  | 326,202                                    | 190,357                        | 1.420,646   | 105,779                                                                                                               |                                |                                                 | 105,779     | 1.526,426                                              |
| 1996 | 1.261,217                                                                                                                                | 500,719                                    | 194,612                        | 1.956,548   | 63,660                                                                                                                |                                |                                                 | 63,660      | 2.020,207                                              |
| 1997 | 1.163,460                                                                                                                                | 517,900                                    | 196,344                        | 1.877,704   | 59,536                                                                                                                |                                |                                                 | 59,536      | 1.937,240                                              |
| 1998 | 1.045,692                                                                                                                                | 751,984                                    | 215,506                        | 2.013,183   | 49,108                                                                                                                |                                |                                                 | 49,108      | 2.062,291                                              |
| 1999 | 903,696                                                                                                                                  | 748,489                                    |                                | 1.652,185   | 180,758                                                                                                               | 175,892                        |                                                 | 356,650     | 2.008,835                                              |
| 2000 | 990,884                                                                                                                                  | 554,693                                    |                                | 1.545,577   | 72,659                                                                                                                | 168,482                        |                                                 | 241,141     | 1.786,718                                              |
| 2001 | 998,326                                                                                                                                  | 822,283                                    |                                | 1.820,609   | 69,742                                                                                                                | 158,679                        | 2,832                                           | 231,253     | 2.051,862                                              |
| 2002 | 1.073,955                                                                                                                                | 821,337                                    |                                | 1.895,292   | 91,624                                                                                                                | 150,721                        | 21,618                                          | 263,963     | 2.159,255                                              |
| 2003 | 669,427                                                                                                                                  | 781,202                                    |                                | 1.450,629   | 2,492                                                                                                                 | 146,411                        | 23,863                                          | 172,766     | 1.623,395                                              |
| 2004 | 1.233,113                                                                                                                                | 863,132                                    |                                | 2.096,245   | 52,352                                                                                                                | 141,125                        | 33,087                                          | 226,564     | 2.322,809                                              |
| 2005 | 1.472,942                                                                                                                                | 1.067,942                                  |                                | 2.540,884   | 46,818                                                                                                                | 139,897                        | 16,855                                          | 203,570     | 2.744,454                                              |

(1) Copertura dei periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai lavoratori non agricoli con età pari o superiore a 50 anni.

## **2.10. La cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi**

L'articolo 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto che i crediti contributivi già maturati, ivi compresi gli accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti contributivi che matureranno a favore dell'INPS fino alla data del 31 dicembre 2001, siano ceduti a titolo oneroso e in massa ad una società per azioni costituita ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 13.

Con il primo contratto, stipulato il 29 novembre 1999, sono stati ceduti i crediti accertati fino alla data del 31 dicembre 1999.

Con il secondo contratto, stipulato il 31 maggio 2001, sono stati ceduti i crediti accertati nel corso dell'anno 2003.

Il decreto interministeriale 23 maggio 2003 (emesso dal Ministro per l'economia e le finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) ha ritenuto sussistere i presupposti per ottenere da parte dell'INPS un ulteriore corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle cessioni già effettuate e che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da appositi decreti, di contributi previdenziali maturanti nel corso dell'anno 2001.

In stretta connessione, quindi, con la prima e seconda operazione è stata avviata nel corso del 2003 la terza operazione di cartolarizzazione per la quale sono stati ripercorsi i momenti contrattuali già compiuti per le precedenti operazioni.

Con il decreto interministeriale 17 marzo 2003 (emesso dal Ministro per l'economia e le finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) si è dato avvio alla quarta operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS.

Tale operazione si è conclusa contrattualmente il 18 luglio 2003 ed ha previsto la cessione dei crediti maturati nel periodo 31.12.2001 – 31.12.2002 e di quelli maturati successivamente alla data del 31.12.2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003

Con successivo il decreto interministeriale 31 agosto 2004 (emesso dal Ministro per l'economia e le finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) si è dato avvio alla quinta operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS che si

è conclusa contrattualmente il 29 novembre 2004. Con tale operazione si è prevista la cessione dei crediti:

- maturati nel periodo 31.12.2003 – 31.12.2004;
- non riscossi dall'INPS alla data del 30 aprile 2004;
- non eliminati dall'INPS in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore.

Infine il Ministro per l'economia e le finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha dato avvio con proprio decreto del 16 settembre 2005 alla sesta operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi INPS on la quale si è prevista la cessione dei crediti:

- maturati nel periodo 31.12.2004 – 31.12.2005;
- non riscossi dall'INPS alla data del 30 aprile 2005;
- non eliminati dall'INPS in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore.

A fronte della sesta operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi l'INPS ha incassato la somma di 4.986 milioni di euro e non ha sostenuto alcun onere finanziario.

### **3. I NUOVI COMPITI AFFIDATI ALL'INPS**

#### **3.1 L'istituzione del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo**

L'art. 1-ter del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291 ha previsto l'istituzione, presso l'INPS, del "Fondo speciale del reddito e dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del settore aereo" avente lo scopo di favorire il mutamento o il rinnovamento delle professionalità, ovvero la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore aereo attraverso:

- il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
- l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro (ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali;

Il Fondo è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375% e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125%.

Sono inoltre previsti contributi da parte del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del Fondo e la stabilità del sistema

I criteri e le modalità di gestione del Fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti dei contributi incassati, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

### **3.2 Istituzione di apposita evidenza contabile nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a cui trasferire le disponibilità economiche degli ex Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INA**

Con il decreto 28 settembre 2004, n. 285 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, sono state determinate le modalità ed i criteri di attuazione dell'art. 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha disposto la soppressione dal 30 giugno 1999 dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA S.p.A, con conseguente cessazione dell'obbligo di contribuzione ed trasferimento delle disponibilità economiche dei Fondi stessi in apposita evidenza contabile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Il predetto decreto 285/2004 dispone che i fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi dell'art. 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono:

- Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria;
- Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;
- Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati;
- Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da studi professionali;
- Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie;
- Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori;

Le disponibilità economiche dei fondi soppressi, che sono trasferite ad apposita evidenza contabile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono comprensive delle somme corrispondenti ai rendimenti economici maturati dal 30 giugno 1999 fino alla data di effettivo trasferimento.

La liquidazione delle spettanze imputate a ciascun conto individuale aperto presso i soppressi fondi sarà effettuata, a domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei relativi regolamenti o da convenzioni tra INPS e INA S.p.A.

## **2.1 L'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di "Poste Italiane S.p.A"**

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° luglio 2005, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 208 del 7 settembre 2005, è stato istituito il "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di "Poste Italiane S.p.A".

Il Fondo, che è gestito da un comitato amministratore, ha lo scopo di attuare nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo provvede, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati a riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, e, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito per un massimo di 60 mesi.

Per l'erogazione delle suddette prestazioni è dovuto al Fondo: un contributo ordinario suddiviso tra lavoratore e datore di lavoro qualora si usufruisca di finanziamenti di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione di trattamenti a favore dei lavoratori interessati a riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa; un contributo straordinario a carico del datore di lavoro per l'erogazione di assegni per il sostegno del reddito. Il versamento dei contributi ordinario è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario.

Il Fondo scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo 1° luglio 2005 n° 178.

\* \* \*

Per un'analisi dettagliata sui criteri d'impostazione del rendiconto, sulla definizione dei valori di bilancio e sulla cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi si rimanda alla relazione del Direttore generale che accompagna il "Rendiconto dell'anno 2005".